



**TRIBUNALE DI VERONA**

**Terza Sezione**

Il Tribunale, all'esito della Camera di Consiglio, dà lettura della seguente

**SENTENZA**

nella causa promossa da

**E B.** C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv.to DI NAPOLI  
**ROBERTO C.F.**

attore

contro

**BANK SPA C.F.**

Difeso e rappresentato dall'Avv. C.F.

VERONA;

convenuto

iscritta al /2013

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;

ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per *relationem* (cfr., da ultimo, SS.UU. 16.1.2015 n. 642; v. anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - era stata, del resto, già codificata



grazie all'ora abrogato art.16 del d.lgs 5/03, recettivo dei precedenti orientamenti giurisprudenziali;

osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare " concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le *quaestiones* sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata<sup>1</sup>;

che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" (per l'effetto dell' *error in procedendo*), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;

richiamato, quindi, il contenuto della citazione in opposizione al decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dalla banca oggi opposta;

richiamate parimenti le confutazioni difensive di cui alla comparsa di risposta della banca medesima;

richiamata, da ultimo, l'ordinanza riservata del 15.10.2014;

osservato che la ctu contabile disposta in esecuzione dell'ordinanza predetta non ha potuto accertare l'entità delle poste illecite annotate in conto corrente dalla banca in ragione delle gravi carenze documentali evidenziate dal CTU Dott. ;

---

<sup>1</sup> La conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.

Cassazione civile, sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145; v. anche Cass. civ., Sez. II, 4 luglio 2012, n. 11199







IL GIUDICE

Letto il ricorso che precede

Constatata la propria competenza

Ritenuto il credito fondato sui documenti prodotti

Visti gli artt. 633, 634 e 642 cpc

275/119  
28/11  
25.11.12  
IL CANCELLIERE

INGIUNGE

All'Illustrissimo Giudice adito affinché voglia ingiungere al sig. **E** nato a  
il ed ivi residente in

in qualità di fideiussore fino all'occorrenza di complessivi €  
1.469.000,00, di pagare immediatamente alla Bank SpA, in  
persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di € 1.128.638,06, oltre interessi  
legali maturandi sino al saldo effettivo, oltre spese e competenze che si liquidano in  
complessivi € 3.148,00 di cui competenze per € 2.400,00 e spese per € 748,00.

Il Giudice autorizza la provvisoria esecuzione del presente decreto.

Fissa al debitore il termine di 40 giorni dal ricevimento del presente atto al fine di  
proporre opposizione ai sensi dell'art. 645 cpc innanzi all'intestato Tribunale, con  
espreso avviso che in caso contrario il decreto diverrà definitivamente esecutivo.

Verona, li 16.11.12

IL GIUDICE

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE

Don. Massimo Di CAMILLO

TRIBUNALE DI VERONA  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
OGGI 19 NOV. 2012  
IL CANCELLIERE

Ministero dell'Economia  
e delle Finanze  
MARCA DA BOLLO  
€14,16  
QUATTORDICI/16  
Entrate  
00024028 000081DE WDHQED01  
00429210 28/11/2012 12:15:49  
0001-00010 2099F1E054EC2340  
IDENTIFICATIVO : 01120514984831  
0 1 12 051498 483 1

Ministero dell'Economia  
e delle Finanze  
MARCA DA BOLLO  
€14,16  
QUATTORDICI/16  
Entrate  
00024028 000081DE WDHQED01  
00429210 28/11/2012 09:42:13  
0001-00010 4F5ED7A1F848C5  
IDENTIFICATIVO : 01120514984831  
0 1 12 051498 483 1